

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO

Prot. n. 552720

Roma, 09/07/1998

CIRCOLARE N. 3479/5929

OGGETTO: Raggruppamenti e separazioni dei detenuti e degli internati.

Circuito degli istituti o sezioni di istituto di alta sicurezza.

Circuito degli istituti o sezioni di istituto con elevato indice di vigilanza.

Detenuti per reati diversi da quelli di cui all'art. 4 bis comma 1° parte 1 dell'Ord. Pen., ma ritenuti, ai soli fini della gestione penitenziaria, come appartenenti, gravitanti o comunque legati alla criminalità organizzata.

QUADRO NORMATIVO

Appare utile premettere quale sia il quadro normativo che impone raggruppamenti o separazioni di detenuti o internati, peraltro costituente il presupposto delle circolari e delle altre direttive che nel tempo hanno riguardato il regime penitenziario, le diversificazioni trattamentali, i c.d. circuiti penitenziari.

A norma dell'articolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta

l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento".

Il successivo articolo 14 dispone poi che il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione".

In attuazione della predetta norma, gli articoli 31 e 32 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (DPR 29.4.1976 n. 431) prevedono che "Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro

interno suddivisioni in sezioni che consentono raggruppamenti limitati di soggetti. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal numero 3) dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso".

I detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele".

L'articolo 48 dell'Ordinamento Penitenziario prevede poi (comma secondo) che i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà siano assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

Tutte le citate disposizioni - ed invero anche quelle concernenti la differenziazione degli istituti (articoli 59-65 Ordinamento Penitenziario e articoli 97-99 Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario) - discendono dal principio della individualizzazione del trattamento e dall'altro dell'opportunità del raggruppamento per categorie dei detenuti e degli internati.

Tali principi peraltro giustificano le separazioni insite nell'applicazione del regime di sorveglianza particolare **contemplato dall'articolo 14 bis** dell'Ordinamento Penitenziario (si veda in proposito anche il comma nono dell'articolo 32 bis Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento

Penitenziario) e del regime speciale di cui al comma secondo dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

* * * * *

CIRCUITO ALTA SICUREZZA

Con la circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 e successive modifiche e integrazioni sono stati disciplinati in modo dettagliato tre circuiti penitenziari intesi alla distribuzione dei detenuti per categorie omogenee.

Il circuito penitenziario di primo livello ossia di alta sicurezza è stato destinato in linea di massima ai detenuti imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p. e 74 T.U. n. 309/1990. La differenziazione di tali soggetti dagli altri trova ragione nella pericolosità degli stessi connessa al tipo di reato ed alla capacità di proselitismo o sopraffazione ed inoltre nella caratteristica ad essi comune di essere esclusi dalle misure alternative e dai benefici penitenziari (eccezion fatta per la liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 4 bis comma primo parte prima dell'Ord. Pen..

Il circuito prevede la rigorosa separazione dagli altri detenuti di quelli in esso inseriti, l'uso di strutture sicure **dal punto di vista edilizio** e, quanto più possibile, dal punto di vista degli apparati e dispositivi elettronici e meccanici, il massimo della sicurezza dal punto di vista della gestione soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza.

La citata circolare ha previsto che per i detenuti di primo livello tutte le legittime attività penitenziarie (come i passeggi, i colloqui, i momenti di socialità, le attività scolastiche, di formazione professionale, lavorative religiose, ricreative, sportive) devono svolgersi all'interno della sezione intesa

come l'insieme della zona strettamente detentiva e di quella direttamente connessa, e che i detenuti medesimi non occupino o utilizzino altre parti

dell'istituto in modo da evitare che essi incontrino o possano incontrare detenuti di altro livello.

Nel ribadire la validità, anche sul piano trattamentale, della differenziazione in questione, deve tuttavia prendersi atto che l'inopportunità di incontri con detenuti di altro livello, essendo tesa come si è detto ad evitare proselitismi o sopraffazioni, in caso di necessità può essere derogata per momenti del tutto occasionali; in tale ottica, e proprio perché le esigenze sono chiaramente diverse da quelle che vuole assicurare l'art. 41 bis comma 2° Ord. Pen., già l'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento ha emanato direttiva con la quale si consente che in caso di necessità possa disporsi la traduzione congiunta di detenuti appartenenti a diversi livelli, purché non sottoposti al regime speciale di cui al citato art. 41 bis, allo stesso modo per particolari ricorrenze o speciali manifestazioni è stata autorizzata la presenza congiunta di detenuti di livelli diversi.

Confermate tutte le altre disposizioni riguardanti il primo livello contenute nella circolare n. 335915809 del 21 aprile 1993, possono a questo punto formularsi le seguenti precisazioni:

1. Fermo restando il rispetto e la garanzia assoluti della sicurezza dell'ordine e della disciplina, qualora gli istituti o le sezioni di istituto di primo livello non siano stati ancora dotati di quanto occorre per lo svolgimento delle attività trattamentali all'interno degli spazi detentivi riservati al primo livello stesso, non può naturalmente procedersi alla soppressione o alla non previsione di quelle attività trattamentali che risultino congrue al circuito, né la mancanza di idonee strutture infrasezionali può portare allo svolgimento di attività trattamentali in luogo o contesto non idoneo o non

appropriato. In tali casi, nel rispetto del divieto di contatti dei detenuti di primo livello con altri detenuti, e secondo il prudente apprezzamento dei Sigg. Direttori, alcune attività trattamentali potranno essere effettuate anche fuori dalle zone detentive riservate al primo livello. Ci si riferisce in particolare all'uso dei locali per i corsi professionali, della cappella o del campo sportivo, strutture che spesso sono uniche per tutto l'istituto.

2. La necessità che il circuito di primo livello non comporti un calo dell'attenzione trattamentale nei confronti dei detenuti in esso inseriti, impone non solo che vengano attivate tutte quelle attività atte a rendere possibile l'opera di rieducazione, e ciò al di là e a prescindere dalle preclusioni sancite dall'art. 4 bis Ord. Pen., ma che venga, come per qualsiasi altro detenuto, attentamente seguito il percorso di partecipazione o meno dei soggetti di primo livello all'opera di rieducazione, sicché sia prontamente valutato dai Sigg. Direttori se ricorrano le condizioni per adottare il provvedimento motivato con cui è disposto il passaggio a sezione detentiva non di primo livello, secondo la possibilità offerta con le integrazioni alla circolare n. 3359/5809, di cui alla nota n. 115882 dell'8 giugno 1993. Attenzione particolare dovrà aversi per il caso in cui il detenuto, nelle ipotesi individuate dalla Corte Costituzionale, goda di permessi premio pur espiando pene per reato c.d. associativo.

* * * * *

Appare inoltre opportuno fornire alcune direttive utili alla concreta gestione del circuito di alta sicurezza:

A) continuerà ad essere cura dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento procedere all'indicazione (c.d. classificazione) del gruppo criminale di appartenenza per tutti i detenuti imputati o condannati per i reati di cui agli artt. 416 bis e 630 cod. pen. e 74 DPR 309190.

L'indicazione sarà desunta dagli atti dell'autorità giudiziaria con cui si contesta, si imputa o si accerta taluno dei reati anzidetti, ma potrà essere modificata in dipendenza del contenuto di specifiche informazioni trasmesse da organi di polizia giudiziaria. Tali informazioni, per essere prese in considerazione dovranno provenire da interlocutori qualificati operanti a livello centrale o almeno interprovinciale, specializzati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nel settore della criminalità organizzata ed individuabili nei servizi previsti dall'art. 12 della legge n. 203/1991 di conversione del D.L. n. 152/1991.

B) Diverso è il caso dei delitti commessi con l'aggravante specifica consistente nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero nell'agire al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. 416 bis (art. 7 legge 12.7.1991 n. 203).

In tali ipotesi è proprio la contestata o riconosciuta aggravante ad escludere l'inserimento organico del soggetto nel gruppo criminale.

Va, di conseguenza, escluso di regola l'inserimento nel circuito di alta sicurezza di detenuti per delitti aggravati dalla circostanza in questione: tale inserimento comporterebbe inevitabilmente il pericolo di consolidamento del rapporto - fino a quel momento non organico - tra detenuto e gruppo criminale organizzato senza contare che in molti casi l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 si concreta nel mero millantare,

da parte dell'agente, legami mafiosi per aumentare il potenziale intimidatorio della propria condotta.

I detenuti in argomento (fatto salvo l'inserimento nei circuiti A.S. o ad elevato indice di vigilanza in casi eccezionali e secondo valutazioni che prescindono dalla aggravante predetta) vanno pertanto inseriti nel circuito di media sicurezza.

Le direzioni degli istituti interessati, rilevata la contestazione, L'imputazione o la condanna per delitto aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991, provvederanno a formalizzare sul fascicolo del detenuto l'indicazione del gruppo criminale all'agevolazione della cui attività era diretta la condotta dell'agente secondo le risultanze giudiziarie, e ne daranno comunicazione al sovraordinato Provveditorato regionale e all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento perché tali organi possano procedere ad analoghe annotazioni, utili per tutte le valutazioni in tema di assegnazione e trasferimento del detenuto.

L'inserimento dei detenuti - in parola nel circuito di media sicurezza, in assenza di motivi che possano giustificare una rilevanza nazionale dei casi, comporterà che tutti i movimenti per giustizia, salute, fruizione di permessi siano riportati alle competenze contemplate dalla citata circolare n. 3449 del 1997 per i detenuti di media sicurezza c.d. "comuni".

Anche le traduzioni potranno avvenire, a modifica della anzidetta circolare n. 3449, secondo le modalità previste per tutti gli altri detenuti di media sicurezza.

C) Anche nel caso di detenuti che non risultino ristretti per reati che comportano in via per così dire automatica l'inserimento nel circuito di alta sicurezza, può ricorrere l'opportunità di una loro assegnazione nell'ambito di detto circuito. Ove infatti può ritenersi fondatamente ipotizzabile (seppure ai soli fini che qui interessano) l'attualità del loro organico collegamento con gruppi di criminalità organizzata, l'assegnazione in circuito di media sicurezza comporterebbe quegli stessi pericoli di proselitismo e sopraffazioni e che stanno alla base della separazione dagli altri dei detenuti per reati c.d. associativi. Le ipotesi più frequenti riguardano:

C 1 - soggetti detenuti per altro, nei cui confronti taluni reati di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p. e 74 DPR 309/90 sia stato contestato a "piede libero", ovvero nei cui confronti l'ordinanza di custodia cautelare sia stata revocata o annullata pur proseguendo il procedimento;

C 2 - soggetti detenuti per altro, scarcerati per decorrenza dei termini in relazione alla custodia cautelare per taluno dei reati sopra indicati;

C 3 - soggetti detenuti per altro ma notoriamente ritenuti aver ruolo di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (è il caso di noti "boss" talora detenuti per reati secondari quali il contrabbando, la calunnia etc).

Trattandosi di inserire nel circuito di alta sicurezza un soggetto che non risponde di reato per il quale di regola è previsto tale inserimento, è necessario che la relativa valutazione, abbia carattere di eccezionalità e sia operata dall'Ufficio, Centrale Detenuti e Trattamento cui resterà conseguentemente attribuita la gestione da parte del medesimo ufficio, posto che, comunque, si tratta di detenuti del circuito di alta sicurezza.

Solo nel caso di soggetto scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare per il reato di alta sicurezza e detenuto per altro potrà disporsi l'inserimento nel circuito A.S. in via di regola.

Onde consentire l'anzidetta valutazione, le direzioni degli istituti dovranno sempre comunicare all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, notiziando per conoscenza il competente Provveditorato regionale, i dati in loro possesso inerenti le situazioni descritte ai punti C1, C2 e C3.

Per il punto C 3 potranno essere utilizzate le informazioni provenienti dagli organi indicati al precedente punto A).

D) E' evidente che laddove l'inserimento in circuito A.S. sia stato disposto secondo le ipotesi di cui ai punti C 1 e C 2, le direzioni degli istituti dovranno avere maggiore cura nell'osservare il percorso trattamentale del detenuto ai fini dell'eventuale "declassificazione".

La stessa o ancor maggiore cura dovranno avere qualora la condanna per il reato c.d. associativo sia confluita in un cumulo all'interno del quale possa ritenersi, secondo il procedimento di scissione, espiata.

E) In caso di "declassificazione", poiché presupposto del relativo provvedimento è l'accertata interruzione di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, non solo il detenuto sarà inserito nel circuito di media, ma a tutti i livelli dovrà essere eliminata l'indicazione del gruppo criminale di appartenenza.

CIRCUITO AD ELEVATO INDICE Di VIGILANZA

La più volte citata circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 non ha preso in considerazione l'ipotesi di detenuti che, non avendo titolo di reato per essere inseriti nel circuito di primo livello, presentino tuttavia una pericolosità talmente spiccata da far risultare inopportuno il loro inserimento nel circuito di secondo livello (c.d. media sicurezza)

Invero, la nota n. 115882 dell'8.6.1993, di integrazione alla circolare n. 3359/5809 consente in via eccezionale di assegnare nelle sezioni di primo livello detenuti pericolosi ritenuti tali per l'effettivo collegamento con la criminalità organizzata desumibile dal fatto di essere imputati o condannati per reati diversi da quelli di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p. e 74 T.U. n. 309/1990 ma commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.. Nulla invece è detto per gli altri detenuti pericolosi per altre ragioni. In buona sostanza al di fuori del primo livello non sono state disciplinate organicamente le caratteristiche delle sezioni per detenuti c.d. comuni ma di particolare pericolosità, da raggrupparsi omogeneamente ai sensi degli artt. 2 e 32 Reg. Esec. Ord. Pen..

Di fatto però i detenuti pericolosi c.d. comuni così come i detenuti per reati di terrorismo o eversione o aggravati dalla correlativa finalità ed invero anche detenuti appartenenti alla criminalità organizzata con disposizioni frammentarie sono stati assegnati a sezioni tradizionalmente caratterizzate da rigore custodialistico e massima sicurezza e definite sezioni ad elevato indice di vigilanza cautelativa. Tali sezioni spesso coincidono con le sezioni in cui fu applicato il regime previsto dall'abrogato art. 90 dell'Ord. Pen. e ne costituiscono una continuazione storica sotto il profilo della organizzazione.

Considerato che i detenuti inseriti in dette sezioni corrispondono a soggetti di interesse dell'opinione pubblica, vuoi per la notorietà dei gesti criminosi eclatanti commessi vuoi per il particolare allarme che sempre creano gli autori di fatti terroristici o eversivi, l'inserimento in dette sezioni è stato sempre riservato, attraverso ripetute disposizioni, alla Amministrazione Centrale; sono stati parimenti riservati sempre all'Amministrazione Centrale i provvedimenti con cui per la cessata o scemata pericolosità i detenuti in questione sono stati fatti uscire dal circuito c.d. E.I.V.C..

In assenza di precise disposizioni nel tempo le sezioni c.d. E.I.V.C. sono state organizzate sulla falsariga delle sezioni per detenuti di primo livello (c.d. sezioni A.S.), normalmente non sono ammessi contatti con detenuti di altre sezioni e la vigilanza custodiale è intensa; ma la c.d. declassificazione per i detenuti del circuito A.S. è adottata come si è detto dal Direttore dell'istituto con provvedimento motivato, mentre per i detenuti del circuito E.I.V.C. ogni determinazione relativa al passaggio in sezioni detentive ordinarie è riservata, per la menzionata rilevanza nazionale della maggior parte dei detenuti di tale circuito, all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento.

Non può non aggiungersi che, sempre per la mancanza di disposizioni organiche, non risultano fissati precisi criteri per la "declassificazione" da ultimo menzionata e solo episodicamente si è proceduto a valutare se fossero attuali le condizioni per mantenere l'inserimento di taluni detenuti nel circuito E.I.V.C., è fondato il timore che siano tuttora assegnati nel circuito E.I.V.C. numerosi detenuti resisi responsabili di fatti gravi ed eclatanti molti anni fa ma che nel tempo e non trascurati gli effetti di una lunga detenzione si sono notevolmente modificati in senso positivo.

Ciò posto appare utile osservare:

1. E' indubbio che le esigenze, che portano a separare dagli altri detenuti coloro che vengono inseriti nel circuito c.d. A.S., rendono del tutto inopportuno che in tale circuito vengano inseriti soggetti di pari spiccata pericolosità ma non legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Così come la commistione tra detenuti di primo livello e detenuti comuni sarebbe foriera di proselitismi e sopraffazioni, allo stesso modo la commistione tra detenuti di primo livello e detenuti pericolosi comuni potrebbe portare a inquietanti quanto nocivi legami o all'assorbimento nelle organizzazioni di stampo mafioso di soggetti pericolosi e gravitanti esclusivamente nell'ambito del terrorismo eversivo o di criminalità comune.

2. Nell'ambito dei circuiti c.d. ordinari (cioè non A.S. e non 41 bis o per collaboratori di giustizia) sempre in aderenza a quanto impone la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 14 Ord. Pen. e 32 Reg. Esec. Ord. Pen., appare utile mantenere un circuito separato - che potrebbe definirsi circuito di istituti o sezioni di istituto con elevato indice di vigilanza (E.I.V.) - per i detenuti di particolare pericolosità desumibile;

A) dall'appartenenza all'area della criminalità terroristica od eversiva nazionale od internazionale;

B) dalla natura e dal numero dei fatti commessi, dal pervicace intento di evasione, dai fatti di violenza grave commessa in danno, di altri detenuti o degli operatori penitenziari, dai fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria etc.

Con riguardo all'inserimento nel circuito E.I.V. sulla base del punto B), in via di principio esso riguarda i detenuti comuni; solo eccezionalmente potrà riguardare detenuti che, per titolo di reato o altro presupposto,

dovrebbero essere assegnati ai circuiti A.S., e ciò quando il pericolo di evasione o di turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto risulti più

rilevante rispetto ai pericoli che normalmente giustificano l'inserimento in sezione A.S. .

Naturalmente l'inserimento nel circuito E.I.V. non pregiudica o esclude l'applicazione, quando ne ricorra il caso e per determinati periodi, del regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis Ord. Pen.

3. Poiché la pericolosità dei detenuti del circuito con elevato indice di vigilanza in linea di massima è pari a quella dei detenuti del circuito A.S. sebbene diverso sia il tipo di pericolo che le due categorie esprimono, per l'organizzazione delle sezioni E.I.V. possono adottarsi tutte le disposizioni e le indicazioni vigenti per le sezioni A.S. , come integrate e modificate con la presente circolare, ' esclusa la procedura per la c.d. declassificazione e le modalità di traduzione.

Quanto alla c.d. declassificazione, per le anzidette ragioni di rilevanza nazionale dei detenuti inseriti nel circuito E.I.V., appare opportuno **mantenere l'attuale sistema** e cioè **attribuire all'Ufficio Centrale** Detenuti e Trattamento sia la classificazione sia il potere di adottare il provvedimento di c.d. declassificazione; alle Direzioni degli Istituti va invece riconosciuto la facoltà di proporre motivatamente la declassificazione.

4. Per quanto concerne le modalità di traduzione dei detenuti inseriti nel circuito EIV, si ritiene utile ribadire le disposizioni già impartite con la circolare n. 3449/5899 del 16.1.1997.

In via generale può dirsi che per quanto riguarda la competenza a disporre i movimenti per motivi di giustizia, salute e fruizione di permessi, i detenuti

EIVC mutuano le direttive impartite per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis/2 ord. pen.

Esaminando i movimenti per motivi di giustizia, per le traduzioni dirette a/r la competenza è attribuita alle Direzioni degli istituti penitenziari, previo nulla osta da parte dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre per i trasferimenti temporanei, debbano essi svolgersi in ambito distrettuale o extradistrettuale, la competenza è attribuita esclusivamente al predetto Ufficio centrale.

In ordine ai movimenti per fruizione di permesso di necessità, le traduzioni dirette saranno disposte dal Direttore previa comunicazione all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre i trasferimenti presso un istituto viciniore al luogo di esecuzione del beneficio sono riservati alla competenza diretta dell'Ufficio centrale.

Riguardo ai movimenti di carattere sanitario, i ricoveri in luogo esterno di cura effettuati mediante traduzione diretta verranno disposti dalle Direzioni previa comunicazione all'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, mentre gli eventuali trasferimenti temporanei finalizzati ad un successivo ricovero in luogo esterno di cura sono di competenza dell'Ufficio centrale. I ricoveri e le visite ambulatoriali in centri clinici e chirurgici di quest'Amministrazione devono necessariamente essere disposti dall'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento.

Quanto alle direttive generali impartite da questa Amministrazione, si applicherà ai detenuti EIV in via generale la **Direttiva 2 (detenuti A.S.)**, con le seguenti integrazioni:

- Premesse generali: *punto A. 16 della Direttiva 3*

- Disposizioni per le traduzioni: nessuna integrazione
Modalità custodiali: punti da C. 7 a C. 14 della Direttiva 3 (tale integrazione deve ritenersi soltanto eventuale: sarà cura dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento richiamare, ove necessario, le opportune disposizioni).

5. Per la definizione del circuito E.I.V occorre procedere ad un aggiornamento straordinario della situazione in modo che possano quantificarsi i detenuti per i quali attualmente ricorrono le condizioni per l'inserimento nelle sezioni E.I.V. e di conseguenza individuarsi il numero e l'ampiezza delle sezioni occorrenti.

In linea di massima e salve le risultanze della verifica si ritiene che potranno essere sufficienti a integrare il circuito E.I.V. apposite sezioni degli istituti di Novara, Voghera, Trani, Latina, Livorno e Nuoro.

Ai fine pertanto della definizione del circuito i Signori Direttori degli Istituti Penitenziari vorranno far pervenire entro gg. 20 dalla presente all'Ufficio Centrale Detenuti Trattamento un prospetto contenente il numero dei detenuti che **risultano classificati E.I.V.C., e per ciascuno di essi** una relazione dettagliata dalla quale possano ricavarsi tutti gli elementi atti a stabilire se permangono la pericolosità e gli altri elementi che giustificano l'inserimento in una sezione E.I.V.. La relazione dovrà far menzione e oggetto di valutazione della circostanza che il soggetto abbia goduto di benefici penitenziari in particolare di permessi premio effettuati regolarmente.

(La stessa circostanza andrà, in generale, tenuta particolarmente presente ai fini delle eventuali proposte di passaggio al circuito di media sicurezza).

DETENUTI PER REATI DIVERSI DA QUELLI PER CUI E' PREVISTA L'ASSEGNAZIONE AL CIRCUITO DI ALTA SICUREZZA, MA RITENUTI COLLEGATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO.

Non infrequente è il caso di detenuti, che pur non ristretti per un reato che comporta l'inserimento nel circuito di alta sicurezza o aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991 sono indicati come collegati alla criminalità organizzata in atti amministrativi interni della polizia giudiziaria (note, informative etc) ovvero in atti che, pur provenendo dall'A.G. non costituiscono esercizio di attività giudiziaria o giurisdizionale, qualificandosi per lo più come mero riscontro alla richiesta di notizie formulate da questo Dipartimento.

Tali detenuti, finora, sono stati assegnati al circuito di media sicurezza (eccezione fatta per i casi in cui è stato ritenuto necessario l'inserimento nel circuito A.S.), ma le competenze per i movimenti per giustizia, salute e fruizione di permessi sono state fissate come per i detenuti di alta sicurezza, analogamente dicasi per le modalità di traduzione.

In assenza di motivi che possano giustificare l'inserimento di detenuti in questione nel circuito A.S. o nel circuito EIV, non può nemmeno ravvisarsi rilevanza nazionale della categoria, per cui appare più opportuno, nel confermare il circuito di media sicurezza come naturale circuito per la assegnazione degli stessi, stabilire - a modifica delle precedenti disposizioni, che i movimenti anzidetti siano

disposti secondo le competenze fissate dalla più volte citata circolare n. 3449 del 1997 per i detenuti di media sicurezza, c.d. comuni. Anche le traduzioni potranno avvenire, a modifica della stessa circolare, secondo le modalità previste per tutti gli altri detenuti di media sicurezza. L'indicazione del gruppo di appartenenza o di gravitazione (c.d. classificazione), poiché nei casi di specie non comporta l'assegnazione nel circuito A.S., può avvenire non solo a seguito di notizie provenienti dai servizi previsti dall'art. 12 della L. n. 203/1991 di conversione del D.L. n. 152/1991 o da altri Organi operanti a livello centrale, ma anche sulla base di notizie provenienti da qualsiasi organo di p.g. o dall'A.G. purché dettagliati.

La "classificazione" andrà operata dalla Direzione dell'istituto interessato e comunicata al sovraordinato Provveditore regionale e all'Ufficio Centrale Detenuti e trattamento perché tali organi possano procedere ad analoghe annotazioni utili per tutte le valutazioni in tema di assegnazione e trasferimento del detenuto. La Direzione dell'istituto in cui il detenuto trovasi ristretto utilizzerà l'indicazione di appartenenza o gravitanza per la migliore allocazione e gestione penitenziaria del detenuto.

Naturalmente, ove le notizie che comportano "classificazione" dovessero pervenire in primis all'Ufficio Centrale Detenuti e trattamento o ad un Provveditorato regionale, tali Organi le trasmetteranno alla Direzione interessata, per i successivi adempimenti.

Si confida nella puntuale osservanza

IL DIRETTORE GENERALE